

COMUNE DIDRAGONI

STATUTO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.07. del 08.03.1999.con chiarimenti di delibera di Consiglio Comunale n.14 del 31.03.1999.

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

L'ente e i suoi attributi

Art.1

Il Comune

1. Il Comune di Dragoni è un Ente autonomo di governo e di amministrazione, il quale ha personalità giuridica, può comparire e stare in giudizio per la difesa dei propri diritti. Può rappresentare gli interessi della Comunità o parte ben qualificata della stessa, sposandone la causalità, se questa incide sulla economia e sullo sviluppo generale.
2. Con riferimento alle materie in cui ha potere decisionale, svolge funzioni normative in conformità ai principi dell'ordinamento legislativo, secondo i principi della Costituzione.
3. Con riferimento a tutte le altre materie, ha potere di esprimere e rappresentare i bisogni della Comunità nei confronti degli Organi cui è attribuito per legge il potere al soddisfacimento degli stessi.
4. Persegue come proprie finalità lo sviluppo dello intero territorio con riguardo alla specificità degli agglomerati, il riscatto delle condizioni di depressione e di arretratezza, il recupero della tradizione storica, civile e culturale; la promozione di migliori livelli di sviluppo economico e sociale; la comunicazione con comunità diverse, con cui ritiene di poter mutuare impegni di promozione e di gestione.
5. Considera la trasparenza nell'amministrazione come condizione fondamentale del proprio operare e concorre a rendere effettiva e partecipativa tale trasparenza attraverso regolamenti sugli atti amministrativi, sulla partecipazione, negli appalti e subappalti delle opere pubbliche e dei servizi, sul conferimento degli incarichi professionali, sul rilascio delle licenze di commercio, sulle concessioni edilizie e sulle pratiche urbanistiche. Tiene tutela della paesistica e dell'equilibrio ecologico.
6. Il Comune garantisce alle associazioni giovanili, anche se a carattere temporaneo, l'accesso a servizi del Comune ed assicura la fruizione di locali idonei ivi compresi gli edifici scolastici sulla base di criteri stabiliti dall'Ente locale competente, di intesa con gli organismi scolastici interessati.
7. Oltre al servizio specifico, il Comune favorisce per gli incontri, riunioni e discussioni per eliminare ogni forma di solitudine e di isolamento.

Art. 2

Il territorio

1. Il Comune di Dragoni comprende un territorio di 2.594 ettari e confina a Nord con Alife e Baia e Latina, ad Est con Alvignano, e a sud con Liberi e ad Ovest con Roccaromana. E' inserito parzialmente nella Comunità Montana del Monte Maggiore.
2. Ha sette frazioni: Maiorano di Monte, Trivolischi, Pantano, San Giorgio, San Marco, Chiaio e Aschettini

Art.3

La sede del comune

1. La sede del Comune è ubicata nella frazione San Giorgio.
2. Le adunanze degli Organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionale e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi da detta sede.
3. La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione elettorale.

Art.4

I simboli

1. Il Comune di Dragoni ha come stemma "un drago che rispecchia la conformazione topografica del territorio".
2. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art.5

Albo pretorio

1. Il Consiglio Comunale individua nella sede del Comune apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. L'affissione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo viene curata a norma delle disposizioni di legge vigente.
4. I manifesti e gli avvisi che coinvolgono la Comunità vanno diffusi nel centro storico e nelle frazioni.

CAPO II

I compiti

Art.6 Attività

1. Il Comune, nei suoi compiti di allestimento dei servizi ed in quelli di recupero e di promozione:
 - a) individua le condizioni di depressione, la carenza dei servizi sociali e civili e quanto altro occorre per provvedere ai bisogni degli amministrati; elabora programmi di intervento temporalmente determinati e progressivamente promozionali. I piani coincidono regolarmente col bilancio annuale;
 - b) verifica i confini del territorio e ne valorizza le potenzialità;
 - c) circostanzia gli interventi secondo scale di priorità, che tengono conto delle situazioni dell'intero territorio comunale e dei bisogni dell'intera collettività;
 - d) elabora progetti di recupero, di armonizzazione e di sviluppo proprio dell'Ente.
2. Per quanto attiene ai problemi di cui al comma precedente, in conformità delle leggi dello Stato e della Regione, il Comune svolge funzioni politiche, normative, di governo e di amministrazione.

CAPO III Proprietà e gestione

Art.7 I beni comunali

1. I beni comunali si distinguono in :
 - a) beni demaniali;
 - b) beni patrimoniali;
2. Dell'inventario, distinto per natura di beni, demaniali e patrimoniali , di beni mobili e immobili, che va aggiornato ogni anno e della corretta gestione di cui al n.1 del presente articolo, è responsabile il Sindaco o un suo assessore delegato e il ragioniere; del maneggio dei soldi è responsabile l'economo. In mancanza, a responsabilità è del ragioniere. L'economo rende anche il conto delle piccole spese e del materiale di consumo.
3. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

APO IV Amministrazione

Art.8

Funzioni amministrative

1. Il Comune svolge le seguenti funzioni amministrative:
 - a) pianificazione del territorio comunale;
 - b) viabilità, traffico e trasporti;
 - c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) difesa del suolo, difesa idrogeologica, tutela delle risorse idriche e smaltimento rifiuti;
 - e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;
 - f) servizi per lo sviluppo economico e distribuzione commerciale;
 - g) servizi nei settori sociali, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri bisogni urbani.
 - h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità ed allo sviluppo, economico, civile e culturale.

2. Al Comune competono le tasse ed i tributi sui servizi di cui ha la titolarità.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
 - a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione, incentivando ogni opportuna partecipazione, singola od associata, degli amministrati favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando il più ampio decentramento funzionale dei servizi ed il loro coordinamento;
 - b) coopera con gli altri Enti locali e con la Regione, secondo quanto stabilito dalle leggi. In ciò tiene conto dell'interesse proprio e della promozione della zona.
 - c) concorre alla determinazione degli obiettivi nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione, espone agli Enti di cui sopra, opportunità integrative e correttive, in ragione dei propri fini ed interessi.

Art.9

Compiti assegnati e delegati

1. Oltre alle funzioni di cui è titolare il Comune svolge anche quelle che a lui sono attribuite, con provvedimento di legge, direttamente dallo Stato o anche dalla Regione.
2. Svolge anche funzioni che a lui sono delegate dallo Stato e dalle Regioni, la cui titolarità resta imputata agli Enti deleganti.
3. Nel caso in cui si dispongono le modalità con lo stesso provvedimento di attribuzione o di delega o con provvedimenti integrativi e consequenziali, l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate, in conformità delle direttive impartite dal delegante, è disciplinato dal regolamento comunale, comunque, per l'effettivo esercizio delle funzioni attribuite o delegate, l'Ente che ne fa attribuzione o delega deve provvedere al correlativo finanziamento.
4. I costi relativi all'attuazione delle funzioni attribuite o della delega non possono gravare, direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.

ORGANI

CAPO V

Ordinamento

Art.10

Organi del Comune

Sono organi del Comune: **Consiglio, Giunta, Sindaco.**

Art.11

Consiglio Comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la sua durata, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione o vero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora ricorrendone i presupposti si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b, numero 2 della legge numero 142/1990. I consiglieri durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
4. Il consiglio può avvalersi di commissioni tecniche, di studio, propositive e di indagini o inchieste, secondo le opportunità che l'iter amministrativo può ritenere utili e necessarie.
5. Le commissioni propositive, di indagine o inchiesta sono elette nel seno del consiglio medesimo con criterio proporzionale. Quelle tecniche sono elette dal consiglio su segnalazione dei capigruppo o con criterio proporzionale fra cittadini, esclusi i consiglieri comunali, esperti in materia. Il regolamento ed il disciplinare di incarico ne determina i poteri, l'organizzazione, i tempi ed i modi dei lavori.
6. I consiglieri comunali ed i componenti le commissioni consiliari hanno diritto di ottenere dagli uffici nonché dalle aziende e dagli Enti dipendenti e/o sovvenzionati, tutte le notizie e informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto dei casi specificamente determinati dalla legge e di quelli in cui, a parere del presidente, l'iter dei lavori può ritenerli riservati e non definitivi.

7. Ogni commissione elegge un proprio presidente con la maggioranza dei voti dei componenti assegnati. Con lo stesso procedimento può eleggere un vice presidente.
8. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, in oltre il diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
9. Il Sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede almeno un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
10. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi in cui la legge o il regolamento prevedano la seduta segreta.

CAPO VI Il Consiglio

Art.12 Competenze del Consiglio

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) agli Statuti dell'ente, delle aziende speciali e delle istituzioni, ai regolamenti, all'individuazione dei criteri generali per il regolamento inerente l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) ai programmi, alle relazioni previsionari e programmatiche, ai piani finanziari ed ai programmi di opere pubbliche, ai bilanci comunali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
 - c) alle convenzioni tra comuni e tra quelle fra Comune e Provincia, alla costituzione e modifica di forme associative;
 - d) alla istituzione, ai compiti e norme sul funzionamento degli organi di partecipazione interna ed esterna;
 - e) alla assunzione diretta dei pubblici servizi, alla costituzione di istituzioni e di aziende speciali, alla concessione dei pubblici servizi, alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali, all'affidamento di attività o di servizi mediante convenzione.
 - f) all'istituzione e all'ordinamento dei tributi, alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
 - g) agli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli Enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
 - h) alla contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed all'emissione di prestiti obbligazionari;
 - i) alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione per forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
 - l) agli acquisti e alle alienazioni immobiliari, alle relative permutate, agli appalti e alle concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio

o che non ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei propri rappresentanti presso Enti, Aziende, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Le delibere in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
4. Il Consiglio si convoca in seduta ordinaria due volte l'anno per il bilancio preventivo e per il consuntivo ed in seduta straordinaria tutte le volte che ne è richiesto e necessitato per la ratifica delle delibere di Giunta di cui al precedente punto 3) o che lo chieda a norma di legge, di Statuto e Regolamento, il quorum sufficiente di consiglieri. Il Consiglio si riunisce, altresì, anche con forma di urgenza e in siti diversi dalla propria sede, se si producono fatti eccezionali.

Art.13 I Consiglieri

1. Ogni Consigliere, all'atto della convalida, comunica al Segretario comunale il proprio domicilio eletto nell'ambito del Comune al fine della comunicazione notificata di tutti gli atti connessi alla sua funzione.
2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari. Ogni gruppo potrà essere costituito indipendentemente dal numero.
3. Finché non vengono costituiti i gruppi con la consequenziale designazione dei capigruppo sono considerati capigruppo quei consiglieri comunali, non facenti parte della Giunta, che per ogni lista hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.

Art.14 La Giunta

La Giunta è l'Organo permanente di conduzione e di attuazione della vita e dei progressi del Comune.

Art.15 Composizione della Giunta

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di assessori stabiliti dalla norma di legge vigente.

2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 di questo articolo è consentita la nomina di due assessori non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di assessore. Detti assessori non hanno diritto a voto in Consiglio comunale.

Art.16

Elezione del sindaco - Nomina della giunta.

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi Generali di Governo. Il consiglio discute e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art.17

Competenza della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E', altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art.18

Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
3. Il Sindaco è inoltre competente, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici

periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
5. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
6. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità della legge e del regolamento.

Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art. 19 Mozione di sfiducia

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle vigenti leggi.

Art. 20

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1, L. 18 gennaio 1992, n. 16.
3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta .

Art. 21

Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

Lo scioglimento e la sospensione del consiglio comunale sono regolati dalla legge.

Art.22

Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adotta ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui il presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
6. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
7. Ove il Sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

Art.23

Il Vice Sindaco

1. E' istituita la figura del vice Sindaco, da scegliersi tra gli assessori, su delega del Sindaco.
2. Il vice Sindaco coadiuva il Sindaco e lo sostituisce in tutti i suoi compiti in caso di assenza o di impedimento. Nel caso di sostituzione, il Sindaco deve comunicazione al prefetto.

CAPO VII

Uffici Comunali e Personale

Art. 24

Struttura dell'Ente

1. L'ordinamento strutturale del Comune si articola in settori denominati Aree di attività, che a loro volta si articolano in uffici di diversa entità e complessità in funzione dei compiti assegnati.
2. La Pianta Organica del Personale prevede le dotazioni di Personale per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali.
3. La ripartizione del Personale fra i diversi Settori (Aree) viene stabilita in funzione delle attribuzioni e dei compiti assegnati agli stessi.
4. Ai fini di favorire la massima flessibilità organizzativa in relazione alle esigenze che scaturiscono dai programmi dell'Amministrazione ed emergenti dalle verifiche circa la migliore distribuzione dei carichi di lavoro in rapporto ai parametri di efficienza e funzionalità, le dotazioni di Personale previste per ciascuna struttura dell'organizzazione del Comune sono suscettibili di adeguamento e redistribuzione nell'ambito dei contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili previsti dalla Pianta Organica del Personale.
5. Ad ogni settore (Area) è preposto un Responsabile che provvede al funzionamento ed all'organizzazione della struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse finanziarie e strumentali alla stessa assegnate.
6. Essi svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, fatte salve le competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi del Comune: compiti di direzione degli uffici, di gestione finanziaria tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti, provvedimenti e non, a rilevanza interna ed esterna, mediante autonomi poteri di spesa, nel limite del budget assegnato nel rispetto delle direttive emanate dalla Giunta e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti, del Regolamento di contabilità e degli altri Regolamenti comunali. Essi rispondono della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.
7. Essi sono tenuti all'espressione dei pareri di cui all'art. 53 della legge n.142/90.
8. I responsabili dei procedimenti provvedono all'esercizio delle funzioni di competenza dei procedimenti cui sono preposti, nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi definiti dall'Amministrazione e dai piani attuativi predisposti dai relativi responsabili degli uffici e sono responsabili della corretta esecuzione degli adempimenti di competenza.
9. La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alte specializzazione può avvenire secondo quanto previsto dalla legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e del Personale disciplinerà la mobilità all'interno della struttura organizzativa dell'Ente.

Art.25

Organizzazione e Strutturazione degli uffici

1. L'Amministrazione del Comune svolge per obiettivi, e si conforma ai seguenti principi:
 - a) Programmazione che consiste nella organizzazione del lavoro e nella determinazione delle funzioni in modo da realizzare obiettivi economico-sociali, dando corpo ad una Amministrazione per progetti;
 - b) qualificazione del personale, in modo che sia in grado di analizzare insieme con la normativa generale e di settore, anche le cause e gli effetti dei fenomeni economici e sociali;
 - c) scomposizione e riaggregazione della struttura in funzione degli obiettivi anziché in funzione degli strumenti, secondo il principio di rapportare la struttura alle funzioni;
 - d) decentramento e partecipazione;
 - e) efficienza e trasparenza nell'organizzazione degli uffici e nella gestione dei servizi, quali condizioni essenziali per il buon andamento e per l'imparzialità nell'azione amministrativa.
2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sulla base dei principi innanzi enunciati.
3. Il Regolamento provvede all'organizzazione strutturale, articolandola in aree di attività ed in uffici , collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
4. Il Regolamento organico del personale disciplina :
 - a) la struttura organizzativo-funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione del servizio;
 - d) i diritti, i doveri e le sanzioni per i dipendenti;
 - e) le modalità organizzative della Commissione di disciplina;

Art. 26

Attribuzioni Gestionali

1. Il Segretario comunale ed i Responsabili degli uffici assolvono alle funzioni che, nell'ambito dello stato giuridico di ciascuno ,possono rientrare nella sfera di attribuzioni delle qualifiche funzionali ricoperte , in stretta osservanza degli indirizzi emanati dal Consiglio ed in attuazione delle disposizioni della Giunta e delle direttive del Sindaco e con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, sovrintende allo svolgimento delle funzioni del personale con le qualifiche apicali e ne coordina l'attività.
3. Provvede ad autorizzare le missioni, i congedi ed i permessi del personale sulla base delle disposizioni di legge e del Regolamento organico.
4. La Giunta adotta i provvedimenti di mobilità interna ed autorizza le prestazioni straordinarie con l'osservanza delle disposizioni degli accordi in materia.

5. Ai Responsabili di aree spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
6. Ad essi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti dell'Ente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
7. I provvedimenti di competenza dei responsabili degli uffici assumono la denominazione di "Determinazione".

Art.27 **Il Segretario Comunale**

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, funzionario statale, iscritto in apposito albo nazionale, territorialmente articolato.
2. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco.
3. Il Segretario dispone in ordine alla sostituzione degli impiegati nei casi di accertata inefficienza.
4. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei provvedimenti, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, redigendone i relativi verbali.

Art.28 **Il Vice Segretario**

1. Il Consiglio Comunale può istituire la figura professionale del vicesegretario.
2. E' funzionario effettivo dipendente comunale, non inferiore alla 7^a qualifica funzionale dell'area amministrativa.
3. Egli ha il compito:
 - a) di svolgere le funzioni vicarie del segretario;
 - b) di coadiuvarlo;
 - c) di sostituirlo in casi di vacanza, assenza o impedimento;
 - d) di dirigere un ufficio di vasta e generale ampiezza.

CAPO VIII

Art.29 Servizi

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, provvede ad organizzare e gestire servizi pubblici per la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e per la promozione dello sviluppo economico civile.
2. Le forme organizzative per la gestione dei servizi pubblici sono la gestione in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.
3. La scelta della forma di gestione compete al Consiglio comunale, che vi procede, sentite le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sulla base di una analitica valutazione della natura del servizio, della effettiva idoneità al soddisfacimento dell'interesse della comunità, della economicità e convenienza della gestione e di ogni altro elemento utile alla previsione di un risultato ottimale della gestione.
4. Nel ricorso alla società per azioni il Comune valuterà la possibilità della partecipazione di soggetti pubblici, di imprese private e di società cooperative.

Art.30 Gestione in economia dei servizi e concessioni a terzi

1. L'esercizio di servizi in economia è organizzato secondo le disposizioni di appositi Regolamenti.
2. Il Consiglio comunale decide le convenzioni con altri Comuni e le forme consortili per la gestione unitaria di uno o più servizi.
3. La gestione dei servizi pubblici può essere affidata in concessione a terzi, conformemente a quanto previsto dalla legge, quando sussistono ragioni tecniche ed economiche, nonché ragioni di opportunità sociale, anche in considerazione all'alto grado di specializzazione ovvero della conclusività dell'affidatario.
4. Alla forma di concessioni a terzi deve di preferenza farsi ricorso quando il servizio può essere effettuato da cooperative, associazioni di volontariato, imprese senza fini di speculazione privata.

Art.31 Istituzioni

1. Il Consiglio comunale può costituire una Istituzione per la gestione di servizi sociali che non abbiano rilevanza imprenditoriale, ma abbisognino di autonomia gestionale.

2. Il Consiglio comunale con il medesimo atto approva un piano tecnico-finanziario, relativo ai costi di servizi, alle forme di finanziamento, alle dotazioni di beni mobili e immobili, compresi i fondi liquidi.
3. Il Regolamento dell'Istituzione, deliberato dal Consiglio comunale, determina la dotazione organica del personale, l'assetto organizzativo dell'Istituzione, le modalità di esercizio della gestione, l'ordinamento finanziario e contabile, i modi di vigilanza sull'andamento e la verifica dei risultati gestionali.
4. Per specifici obbiettivi possono prevedersi anche collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
5. Gli indirizzi, approvati dal Consiglio comunale al momento della costituzione, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo dell'Istituzione.
6. Il Comune conferisce il capitale di dotazione dell'Istituzione, ne approva gli atti fondamentali, esercita su di essa la vigilanza, ne verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi speciali.

Art.32 **Organi dell'Istituzione**

1. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.
3. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quelle di consigliere comunale.
4. Il Regolamento disciplina il numero dei componenti del consiglio di Amministrazione, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
5. Il Consiglio adotta tutti gli atti di gestione a carattere generale, elencati dal Regolamento.
6. Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Istituzione, presiede il Consiglio di Amministrazione ed adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti altrimenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo nella prima adunanza.
7. Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato per il Comune, ha diritto di accesso agli atti e documenti della Istituzione ed esercita nei confronti di questa tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto.
8. Il presidente dell'Istituzione ed i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla sostituzione.

9. Il Direttore dell'Istituzione è nominato dalla Giunta comunale con le modalità stabilite dal Regolamento, che fissa anche la disciplina per la revoca.
10. Il Direttore è responsabile della funzionalità dei servizi, sovrintende alla gestione del personale, attua gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dell'Istituzione, cura l'esecuzione degli atti di questi organi.
11. Al Direttore si applicano gli accordi di comparto vigenti per i dipendenti del Comune.
12. L'Ufficio di Direttore dell'Istituzione può essere coperto anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con delibera motivata, di diritto privato.

Art.33

Azienda speciale - Organi

1. Il Consiglio comunale, per la gestione di uno o più servizi, che abbiano rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di un proprio statuto.
2. Lo Statuto dell'azienda speciale è deliberato dal Consiglio comunale.
3. Gli Amministratori delle aziende speciali durano in carica quanto il Consiglio Comunale.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco tra cittadini eleggibili a Consigliere Comunale in possesso di comprovata esperienza di amministrazione, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio. Essi restano in carica per la durata del Consiglio
5. Il Presidente è eletto dal C.D.A. nel suo seno.
6. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale ed ha la responsabilità gestionale dell'azienda.
7. L'ufficio di Direttore può essere conferito anche mediante contratto a termine.
8. I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sono revocati dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale o di almeno 1/3 dei Consiglieri comunali assegnati.

Art.34

Regolamento di partecipazione

Il Regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, individua con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti. Detta le norme per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e nell'ordine di esame delle domande progetti e provvedimenti che

comunque li riguardano; assicura il diritto del cittadino di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione.

Art.35

Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici e di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per la decisione dell'Amministrazione.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

Art.36

Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associate.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "*petitum*" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme debbono essere autenticate nelle forme di legge a pena di inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisione e deliberazione apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio comunale e nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.
6. I Consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed il Consiglio comunale.

7. Di istanze, proposte petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata la copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art.37

Il referendum consultivo

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta del 30% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel comune.
2. Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro cinque giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla Commissione del consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 15 giorni successivi.
4. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
5. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 20 giorni successivi.
6. Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della deliberazione di indizione.
7. Per la procedura di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
8. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

INDIRIZZO POLITICO

CAPO IX

Indirizzo - Programmazione - Piani

Art.38

Destinazione

Il Comune persegue un proprio indirizzo politico nei confronti del territorio e della popolazione, valorizzando le istanze di minoranza.

Art.39

Programmi e piani

1. In rapporto agli indirizzi, il Comune elabora una programmazione con la Provincia.
2. Elabora una programmazione propria nei confronti del territorio e degli amministrati.
3. Elabora una programmazione in collaborazione con la Provincia.
4. Per l'attuazione della programmazione con la Provincia c'è la condivisione proporzionale delle spese.
5. La programmazione è fatta per piani pluriennali secondo gli indirizzi e funzionamenti regionali.

Art.40

Piani di attuazione a termine

Il Comune elabora, altresì, piani di attuazione a termine, in rapporto alle disponibilità di bilancio o di durata annuale.

CAPO X

Forme associate di cooperazione

Art.41

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i Comuni e le Provincie possono stipulare tra loro convenzioni.
2. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposita convenzione con altri Comuni, la Comunità Montana della quale fa parte e la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
3. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci ordini e garanzie.

Art.42

Accordi di programma

1. L'accordo di programma è basilare e funzionale per opere che superano la dimensione e le capacità economiche del comune.
2. Per la definizione e l'attuazione di opere e di programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di comuni, di provincie e regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più

soggetti predetti, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i temi le modalità, il funzionamento ed ogni altro connesso adempimento.

3. L'accordo può prevedere, altresì, provvedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti con addebito delle somme dovute sui bilanci dei soggetti inadempienti.
4. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il Presidente della Provincia o il Sindaco in rapporto alla competenza primaria convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.
5. Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

ALTRI ATTI

CAPO XI

Opzione

Art.43

Informazione e partecipazione

Il Comune può istituire un organo periodico di stampa che riporti le informazioni del Sindaco, proposte e osservazioni delle associazioni e dei singoli cittadini, studi storici e folkloristici che servono come promozione sociale e come proposte di recupero monumentistico, storico, e culturale della realtà ambientale.

Art.44

Il difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può provvedere a maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati, l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Con la stessa maggioranza il consiglio approva il Regolamento che prevede le funzioni, le modalità di espletamento delle stesse nonché, il compenso ed i mezzi di funzionamento.

3. Il difensore civico deve essere un cittadino di provata capacità e con valida esperienza nel campo giuridico-amministrativo. Esso, su proposta del Sindaco, va eletto a maggioranza qualificata dei consiglieri assegnati del Comune.
4. L'elezione avviene sulla base di una convenzione di ruoli e di competenze approvata dal consiglio comunale congiuntamente all'elezione e comparata con eventuali altre convenzioni presentate e preventivamente offerte all'esame dei consiglieri.

FINANZIA – BILANCIO - PROGRAMMAZIONE

CAPO XII

Gestione Finanziaria

Art.45

L'ordinamento finanziario

L'ordinamento della finanzia locale è riservato alla legge ed al Regolamento comunale di contabilità.

Art.46

Contrattazione

La stipula dei contratti e degli atti ad essi connessi sono eseguiti secondo il Regolamento comunale dei contratti.

CAPO XIII

Funzione Normativa

Art.47

Revisione dello Statuto

1. Ciascun Consigliere comunale, la Giunta comunale, i cittadini elettori in numero pari almeno al 20% degli iscritti alle liste elettorali possono richiedere la revisione totale o parziale dello Statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
2. Le proposte di revisione dello Statuto, prima del loro esame da parte del Consiglio, devono essere rese contemporaneamente note attraverso pubblico avviso affisso per giorni trenta consecutivi all'Albo Pretorio dell'Ente e nelle principali vie e piazze del Comune e devono essere depositate, a disposizione di chi voglia consultarle, presso l'Ufficio di Segreteria del Comune.
3. La revisione dello Statuto, sia totale che parziale, deve essere approvata con deliberazione consiliare assunta con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

Art. 48
Adeguamento dello Statuto

1. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio comunale per gli adeguamenti dello Statuto a leggi sopravvenute, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
2. Il Consiglio comunale può valersi dell'ausilio di apposita Commissione di propria nomina per le procedure di adeguamento.
3. La deliberazione consiliare di adeguamento sarà adottata con la presenza e con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

Art.49
Norne transitorie e finali

1. E' abrogata ogni altra disposizione contenuta nel precedente Statuto o in atti deliberativi o altri provvedimenti amministrativi in contrasto con quanto previsto negli articoli che precedono.
2. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.
3. Restano in vigore i Regolamenti comunali fino alla adozione dei nuovi previsti dal presente Statuto.